



# ***REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO E L'EROGAZIONE DEL SOVRACANONE***

#### **Art. 1**

Il Presente Regolamento provvede a disciplinare l'uso e l'erogazione delle somme attribuite al Consorzio dei Comuni della provincia di Udine e Pordenone compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni.

#### **Art. 2**

L'uso dovrà essere conforme al disposto dell'art. 1 comma 14 della legge citata e cioè il fondo a disposizione dovrà essere impiegato esclusivamente a favore del "progresso economico e sociale delle popolazioni" e, ai sensi dell'art. 5 della legge 22.12.1980 n. 925, secondo le indicazioni fornite dalle Comunità Montane sulla base dei loro piani e programmi.

#### **Art. 3**

In conformità allo Statuto, il Consorzio stabilirà ogni quinquennio la ripartizione del fondo disponibile fra i Comuni consorziati.

Per un principio di solidarietà tra i Comuni consorziati si dovrà assicurare che ogni Comune del Consorzio possa equamente partecipare ai benefici della legge sopracitata.

#### **Art. 4**

Nella concorrenza di più iniziative dovrà essere data la precedenza, in linea di massima, a quelle opere che saranno richieste da più Comuni tenendo conto anche dell'idoneità dell'iniziativa ad accrescere il reddito delle popolazioni ed a migliorare le loro condizioni di ambiente e di vita.

### **PARTE I SOMME A DISPOSIZIONE**

#### **Art. 5**

Saranno disponibili per gli interventi di cui all'art. 6 i fondi a disposizione del Consorzio dedotte le spese generali di funzionamento del Consorzio e quelle di carattere generale dei Comuni associati.

### **PARTE II MODI DI INTERVENTO**

#### **Art. 6**

Il fondo disponibile di cui all'art. 5 potrà essere impiegato dal Consorzio nei modi seguenti:

- a) interventi sotto forma di mutui, compresi i fondi di rotazione, anche distribuiti in più esercizi finanziari, per opere di interesse economico e sociale delle popolazioni;
- b) interventi sotto forma di contributo in capitale, anche distribuiti in più esercizi finanziari, per iniziative di pubblica utilità o di interesse sociale;
- c) interventi sotto forma di contributi pluriennali costanti, per l'esecuzione di opere di interesse economico e sociale delle popolazioni;

- d) interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative di largo respiro o a promuoverle direttamente in proprio quando interessino le popolazioni di tutto il Consorzio o di parte di esso;
- e) realizzazione di impianti e la gestione di servizi.

### **PARTE III**

#### **SOGGETTI CHE POTRANNO GODERE DEI BENEFICI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 7**

Potranno godere degli interventi previsti dall'articolo precedente:

- a) Comuni e loro Consorzi
- b) Enti pubblici ed Enti morali

Qualora gli interventi previsti nei piani a favore degli Enti di cui alla lettera b) interessino un solo Comune, la concessione dei benefici di cui all'art. 6 può avvenire soltanto previo parere da parte del Comune interessato all'iniziativa. Tale parere deve essere espresso mediante deliberazione del rispettivo Consiglio comunale.

### **PARTE IV**

#### **PIANI DI INTERVENTO**

##### **Art. 8**

Il Consiglio direttivo, tenuto presente il riparto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, compilerà il piano degli interventi da comunicare all'Assemblea Generale in base alle segnalazioni o richieste dei Comuni, loro Consorzi, Enti pubblici, Enti morali, alle indagini, alle proposte ed iniziative degli organi consorziali. Approvato il piano degli interventi, il consorzio darà comunicazione a tutti gli Enti interessati delle opere programmate e delle forme di intervento.

Gli Enti compresi nel piano, al fine di ottenere la concessione di massima dell'intervento consorziale, dovranno far pervenire al Consorzio la deliberazione esecutiva dell'organo competente che approva e finanzia l'opera o motivata domanda.

Gli interventi previsti nel piano potranno essere eseguiti dal Consorzio o dagli Enti interessati.

Dietro richiesta motivata il Consiglio direttivo può variare la destinazione dei fondi attribuiti dal piano ai Comuni o agli altri Enti di cui all'art. 7.

### **PARTE V**

#### **ESECUZIONE DELLE OPERE DA PARTE DEL CONSORZIO**

##### **Art. 9**

Per la compilazione dei progetti, nel caso che le opere siano eseguite direttamente dal Consorzio il Consiglio direttivo potrà avvalersi di liberi professionisti da incaricare caso per caso.

L'incarico di compilare il progetto non conferisce titolo al libero professionista per la direzione dei lavori.

**Art. 10**

Per l'appalto e l'esecuzione delle opere il Consorzio si attiene alla normativa in vigore per i Comuni.

**Art. 11**

Le opere eseguite direttamente dal Consorzio saranno cedute in proprietà ai rispettivi Comuni verso impegno formale di conservazione e manutenzione.

**PARTE VI****ESECUZIONE DI OPERE DA PARTE DEGLI ENTI INTERESSATI**

Interventi sotto forma di mutui (art. 6 lett. a)

**Art. 12**

Il Consiglio direttivo con propria deliberazione determina, per ogni intervento richiesto, l'importo concesso a mutuo, gli eventuali interessi dovuti, il periodo di ammortamento, le garanzie e fissa il termine per l'utilizzo del mutuo stesso.

Il provvedimento di cui sopra è subordinato alla trasmissione, da parte dell'ente interessato, della delibera di assunzione del mutuo.

**Art. 13**

La stipula del contratto di mutuo avrà luogo dopo che l'Ente beneficiario avrà inviato comunicazione scritta dell'avvenuto appalto dei lavori, dell'avvenuta fornitura o dell'inizio dei lavori in caso di esecuzione di opere in amministrazione diretta.

**Art. 14**

L'erogazione dell'importo mutuato avrà luogo, di norma, in unica soluzione. Il Consiglio direttivo è autorizzato a determinare scadenze diverse.

In caso di appalto l'erogazione del mutuo è subordinata alla comunicazione scritta dell'Ente beneficiario dell'avvenuto inizio dei lavori.

**Art. 15**

L'ammortamento del mutuo avviene mediante pagamento al Consorzio, da parte dell'Ente beneficiario, di semestralità costanti, comprensive di capitale e eventuali interessi, scadenti rispettivamente il 30 marzo ed il 30 settembre oppure il 30 giugno ed il 30 dicembre.

I termini per l'inizio dell'ammortamento del mutuo medesimo saranno fissati in sede contrattuale.

**Art. 16**

I mutui saranno garantiti mediante il rilascio di delegazioni a carico delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio comunale, su eventuali nuovi tributi o su rendite patrimoniali ordinarie.

Qualora il cespite delegato venisse a mancare o risultasse inferiore all'ammontare delle delegazioni offerte, per qualsiasi motivo, l'Ente beneficiario dovrà provvedere alla sua totale o parziale sostituzione con delegazione su altri cespiti, comunque dovrà versare esso stesso al Consorzio Comuni B.I.M. quanto questo non potesse introitare a mezzo delle delegazioni.

Per i soggetti diversi dai Comuni le garanzie possono essere anche diverse da quelle indicate sopra e saranno determinate di volta in volta dal Consorzio.

**Art. 17**

Le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni o altri Enti per mutui contratti col Consorzio sono negoziabili.

**Art. 18**

Nel caso in cui il mutuo sia richiesto da un Ente consorziale le delegazioni di cui all'art. 16 potranno essere rilasciate in quote percentuali a carico dei singoli componenti ed anche da uno solo dei componenti.

**Art. 19**

Qualora gli Enti mutuatari non effettuino i versamenti alle scadenze stabilite, il Consorzio procede all'incasso coattivo delle semestralità mutate nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Sulle somme che per qualsiasi causa non venissero pagate entro i termini contrattuali previsti all'art. 15, l'Ente mutuatario corrisponderà gli interessi di mora nella misura richiesta dal Tesoriere consorziale.

**Art. 20**

La gestione delle operazioni di mutuo può essere affidata ad Istituto di Credito.

**Art. 21**

Il Consiglio direttivo è autorizzato a concludere con Istituti di Credito, speciali convenzioni per la concessione di prestiti che vengono assunti dai soggetti previsti dal presente regolamento.

**Art. 22**

Le semestralità di ammortamento devono essere versate alla scadenza stabilita al Tesoriere del Consorzio o all'Azienda di credito che ha compiuto l'operazione di mutuo.

*Interventi sotto forma di contributi in capitale (art. 6 lett. b)*

**Art. 23**

Il contributo sarà concesso con deliberazione del Consiglio direttivo che, con lo stesso provvedimento, fissa il termine per l'utilizzazione del contributo stesso, pena la decadenza, salvo proroga motivata.

**Art. 24**

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

*Interventi sotto forma di contributi pluriennali (art. 6 lett. c)*

**Art. 25**

Il Consiglio direttivo con propria deliberazione determina, per ogni intervento, l'ammontare del contributo pluriennale costante annuo assegnato e la sua durata.

Il provvedimento di cui sopra è subordinato all'invio, da parte dell'Ente beneficiario, di copia della deliberazione di accettazione del contributo stesso.

**Art. 26**

L'erogazione del contributo pluriennale è subordinata alla presentazione della documentazione di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 27**

Nel caso in cui i lavori saranno eseguiti a cura degli Enti interessati, l'amministrazione del Consorzio potrà disporre in ogni momento accertamenti, controlli e sopralluoghi a sua discrezione per verificare il regolare impiego degli interventi consorziali.

**Art. 28**

Tutte le spese relative alla concessione ed alla stipulazione dei contratti di mutuo, alla concessione di contributi in conto capitale e contributi pluriennali costanti, saranno a carico degli Enti beneficiari senza eccezione alcuna.

In ogni caso, si dovranno invocare i benefici fiscali e tributari vigenti e tutte quelle eventuali disposizioni che possano risultare utili ai fini delle operazioni suddette.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 23 del 19.11.1994.